

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 29

"Istituzione di *riconoscimenti per meriti di servizio* alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci caduti a Nassiriya (Iraq) il 12 novembre 2003". (1)

(1) Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

1. Il Consiglio regionale della Campania, in ricordo dei militari Campani Alfonso Trincone, Giuseppe Coletta e Pietro Petrucci, deceduti nel tragico attentato terroristico di Nassiriya in Iraq nell'adempimento del proprio dovere durante la missione di pace decisa dal Parlamento italiano, istituisce *riconoscimenti in danaro per sei militari dell'Arma dei Carabinieri e sei dell'Esercito Italiano, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e di coraggio compiute con particolare riferimento ad azioni di contrasto alla criminalità, in servizio o fuori servizio, sul territorio regionale campano, nel corso di un anno solare, segnalati dai Comandanti dell'Esercito e dei Carabinieri aventi responsabilità di Comando sul Personale a livello regionale campano.*

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

Articolo 2

1. *L'importo dei riconoscimenti di cui all'articolo 1 è fissato in euro 12.000,00, da ripartire in parti uguali tra i dodici premiati.*(1)

[2. Con uguale criterio ed importo si assegnano i premi per le azioni di soccorso e di coraggio.] (2)

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

Articolo 3

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d'intesa con *i competenti Uffici dei Comandanti di cui all'articolo 1*, le modalità di *segnalazione e concessione dei riconoscimenti.* (1)

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

Articolo 4

1. Alla spesa complessiva di euro 12.000,00 per l'anno in corso si fa ricorso all'unità previsionale di base 6.23.48 del Consiglio regionale, che presenta sufficiente capienza.

2. *A decorrere dal corrente esercizio finanziario il capitolo 6111 del bilancio del Consiglio regionale è così ridenominato: "Attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29/2003.*

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

Articolo 5

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 dicembre 2003

Bassolino